

**SENT. 510/2010**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE DEI CONTI**

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti magistrati:

Dr. Antonio Vetro	Presidente
D.ssa Luisa Motolese	Consigliere rel.
Dr. Maurizio Massa	I Referendario

**SENTENZA**

Nel giudizio iscritto al n. 26261 del registro di segreteria promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti presso questa Sezione nei confronti dei sigg.:

Ugo B, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Guerra, elett. domiciliato in Milano, Piazza Emilia n 1, presso lo studio dell'avv. Pietro David Nucera;

Lucia F, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Brambilla, presso cui è elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Bertarelli, n 1.

Visto l'atto di citazione della Procura regionale depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data 23 dicembre 2009.

Visto il decreto presidenziale di fissazione della data di trattazione della causa.

Visti tutti gli altri atti e documenti di causa.

Sentiti, nella pubblica udienza dell'8 luglio 2010, il relatore cons. Luisa Motolese, l'avv. Mauro Guerra per Ugo B, l'avv. Paola Brambilla per F, il P.M. nella persona del dott. Gaetano Berretta.

**FATTO**

Con atto di citazione depositato in data 23 dicembre 2009 il Procuratore regionale ha chiamato in giudizio i sigg. B e F per sentirli condannare al pagamento in favore del Comune di XXXX della somma complessiva di €48.811,13, da ripartire nella misura del 50% ciascuno , oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio, in relazione all'intervenuta nomina del segretario del Comune di XXXX, d.ssa Lucia F, a direttore generale dello stesso Comune.

La citazione trae origine da notizie di stampa (si veda in particolare "La Provincia" di Como del 05.09.2007) dalle quali la Procura apprendeva che una serie di comuni di piccola ovvero piccolissima dimensione, tra i quali il Comune di XXXX - con popolazione pari a 1.052 abitanti e con un organico complessivo di 7 dipendenti - aveva attribuito al segretario comunale la funzione di direttore generale e gli aveva conseguentemente corrisposto, in aggiunta alle competenze stipendiali previste dal contratto di categoria, una ulteriore indennità aggiuntiva.

A seguito dell'istruttoria, l'organo requirente ha accertato quanto segue.

Il Comune di XXXX (CO), allo scopo di contenere i costi del servizio di segreteria, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 23.09.04, approvava una convenzione con i Comuni di San Siro (CO), Stazzona (CO) e Trezzone (CO) che prevedeva in particolare che gli oneri patrimoniali per la gestione associata del servizio di segreteria comunale sarebbero stati ascritti al Comune di XXXX (CO) nella misura del 30 %.

Con decreto del 13.08.2004 il sindaco Ugo B conferiva le funzioni di direttore generale al segretario comunale, dott.ssa Lucia F, con la corresponsione di un'indennità mensile lorda di € 550.00, più oneri riflessi, stabilita dalla Giunta comunale con la deliberazione n. 80 in data 24.12.03.

Con l'ulteriore decreto del 15.06.2009, il sindaco B conferiva nuovamente le funzioni di direttore generale alla dott.ssa Lucia F, con la corresponsione di un'indennità annuale lorda aggiuntiva pari a €7.740,00, più oneri riflessi.

L'indennità di direttore generale risulta corrisposta alla dott.ssa Lucia F (decreti del sindaco B

del 13.08.04 e del 15.06.09) per un ammontare complessivo di euro 48.811,13.

La possibilità, per le amministrazioni locali, di attribuire le funzioni di direttore generale al segretario dell'ente è espressamente prevista dall'art. 108, comma 4, t.u.e.l.

L'attribuzione della funzione necessitava, tuttavia, secondo la prospettazione della Procura, di idonea motivazione e di effettiva necessità, che nel caso di specie sarebbero mancate.

La Procura regionale, rilevata pertanto una fattispecie di illecito fonte di pregiudizio erariale ai danni del Comune di XXXX (CO), procedeva alla formalizzazione dell'invito a fornire deduzioni previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto legge n. 453/93, conv. in legge n. 19/94, nei confronti del segretario comunale dott.ssa Lucia F e del sindaco Ugo B.

Con l'invito a dedurre veniva contestato un danno erariale, ripartito in parti uguali tra il segretario comunale ed il sindaco, pari alla somma complessiva di euro 48.811,13.

L'invito a dedurre evidenziava in particolare che i provvedimenti assunti dal sindaco B avrebbero dovuto essere debitamente motivati per giustificare la necessità del conferimento dell'incarico di direttore generale al segretario, attesa la ridotta dimensione dell'ente e l'altrettanto ridotto impegno professionale del segretario, il quale suddivideva la propria attività tra tutti i comuni vincolati con la citata convenzione di segreteria.

La dott.ssa Lucia F, contemporaneamente segretario di XXXX, Crema, Pianello del Lario e Trezzone, svolgeva infatti anche la funzione di direttore generale, oltre che presso il Comune di XXXX, anche presso i Comuni di Crema, Pianello del Lario e Trezzone e risultava rivestire il ruolo di segretario e direttore generale anche dell'Unione di Comuni denominata "Riviera del Bregagno" costituita in data 23.05.2005 tra i medesimi Comuni di XXXX, Crema e Pianello del Lario allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi pubblici.

Veniva inoltre evidenziato che l'attribuzione delle funzioni dirigenziali non aveva determinato una prestazione lavorativa diversa da quella che l'amministrazione avrebbe potuto ottenere dalla dott.ssa F nell'esecuzione delle ordinarie attività di segretario dell'ente e che non

risultavano esposte particolari carenze di organico, criticità di gestione ovvero esigenze eccezionali che in qualche modo rendessero necessario il conferimento dell'incarico e la conseguente attribuzione dell'indennità aggiuntiva.

Con memoria difensiva del 23.11.2009 il sindaco B, in merito alle contestazioni contenute nell'invito a dedurre, evidenziava, da un lato, la legittimità degli atti posti in essere e, sotto il profilo dell'elemento psicologico, l'assenza di colpa a suo carico. Domandava, pertanto, l'archiviazione della vertenza.

Analogamente la dott.ssa F, con la memoria del 27.11.2009, chiedeva l'archiviazione del procedimento, eccependo la piena legittimità degli atti di nomina e l'assenza sia dell'elemento oggettivo del danno erariale, sia di quello soggettivo della colpa grave.

Sia il sindaco, sia il segretario/direttore generale F non chiedevano l'audizione personale.

Le deduzioni difensive prodotte dai soggetti invitati non determinavano un mutamento della ricostruzione complessiva della vicenda e la parte pubblica, ritenendo permanere i presupposti per l'esercizio, nei loro confronti, dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile, depositava in data 23 dicembre 2009 l'atto di citazione.

Con memoria di costituzione e difesa in data 15 giugno 2010, preceduta da istanza di nullità di tutti gli atti istruttori e procedurali ex art.17, comma 30 ter, del d.l. n. 78/09, respinta da questa Sezione nella camera di consiglio del 23 giugno 2010, con ordinanza n 79/2010, il convenuto B ha sostenuto la conformità del proprio operato a tutta la normativa vigente in materia, la natura di atto politico del conferimento delle funzioni dirigenziali, come tale esente dall'obbligo della motivazione, la complessità dei compiti ricadenti sul segretario direttore anche nei comuni di piccole dimensioni, l'entità minimale del compenso, concludendo con una richiesta di proscioglimento ed in subordine di esercizio del potere riduttivo dell'addebito.

La d.ssa F, con memoria in data 24 giugno 2010, dopo aver adombrato, nelle premesse, la nullità di tutti gli atti procedurali ex art. 17 del d.l n. 78/2009, nelle conclusioni ha omesso di

formulare tale eccezione rilevando in via preliminare il difetto di giurisdizione di questa Corte, nel merito ribadendo, come nelle deduzioni, l'assenza di colpa grave e di danno erariale e chiedendo il proscioglimento da ogni domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese a carico del Comune.

All'odierna pubblica udienza le parti si sono riportate agli atti scritti e la causa è passata in decisione.

## DIRITTO

La Sezione conferma integralmente la ordinanza n 79/10, assunta nella camera di consiglio del 23 giugno 2010, con la quale é stata respinta la istanza di nullità di tutti gli atti istruttori e procedurali ex art.17, comma 30 ter, del d.l. n. 78/09, presentata dal convenuto B. Analogamente va respinta la stessa eccezione di nullità adombrata dalla convenuta F, anche se non confermata nelle conclusioni della memoria difensiva.

Si osserva al riguardo che la notizia di danno, da cui ha preso avvio il presente giudizio, consiste in un articolo di stampa ("La Provincia" di Como, 5 settembre 2007, di cui è fatta menzione nell'atto di citazione, pag. 1), nel quale si pone l'accento sui costi a carico delle amministrazioni locali a titolo di remunerazione del segretario comunale. Nel testo si fa riferimento ad enti di ridotte dimensioni, di cui vengono indicati sia i sindaci e sia il segretario comunale ed, in particolare, quelli qui convenuti. Trattasi di notizia, ad avviso del Collegio, non generica, bensì focalizzata sulla specifica problematica della lievitazione delle spese a carico degli enti locali di piccole dimensioni, tra le quali l'indennità di direttore generale è un elemento non secondario. In tal senso, la fonte di stampa è apparsa meritevole di approfondimenti ed è stata sottoposta a verifica da parte dell'Organo requirente, tenuto anche conto della giurisprudenza di questa Corte che ha interpretato, in senso restrittivo, la previsione normativa di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 267/2000 (Sez. Lombardia, sent. 23 ottobre 2009, n. 647 e 646; id., 22 ottobre 2009, n. 644 e 643).

Alla stregua di quanto appena rappresentato, il Collegio ritiene l'eccezione non meritevole di

accoglimento.

Si osserva, inoltre, che con l'art. 2, co. 186, della l. 23 dicembre 2009, n. 191, modificato dall'art. 1, co. 1-quater, del d.l. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 marzo 2010, n. 42, è stata prevista, per i Comuni con popolazione non superiore a 100.000 abitanti, la soppressione della figura del direttore generale, al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica.

Infondata è anche l'altra eccezione sollevata dalla convenuta F in relazione al difetto di giurisdizione di questa Corte.

La F ha menzionato al riguardo una sentenza della Sezione Friuli Venezia Giulia che ha affermato il difetto di giurisdizione in capo al giudice contabile ogni qualvolta non sia ravvisabile un illecito contabile .

Osserva il Collegio a tale proposito che nella fattispecie in esame sono ravvisabili in capo ai predetti soggetti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amm.vo-contabile, come emergerà nel prosieguo della trattazione..

Nel merito, la richiesta attorea merita parziale accoglimento.

Si premette che la nomina del direttore generale, con riferimento agli enti locali, è disciplinata dall'art. 108 del t.u.e.l. di cui al d.lgs. 18.8.2000, n. 267, secondo il quale i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o i presidenti di provincia, previa deliberazione della rispettiva giunta (comunale o provinciale), possono nominare un direttore generale “... *al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi*” (art. 108, cit., comma 1).

Il direttore generale, prosegue il citato art. 108, comma 1, “... *provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della Provincia, e sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli*

*ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'art. 197, comma 2, lettera a), nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del Comune e della Provincia”.*

Nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, il sindaco può stipulare una convenzione tra Comuni le cui popolazioni nel complesso raggiungano i 15.000 abitanti e poi nominare un direttore generale il quale “... dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati” (art. 108, comma 3); in caso di mancata stipula delle convenzioni di cui sopra, e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, il sindaco potrà conferire le funzioni di direttore generale al segretario comunale (art. 108, cit., comma 4).

Sulla scorta del quadro normativo su riportato, ritengono i convenuti che sia consentito al sindaco di un Comune con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti conferire al segretario comunale le funzioni anche di direttore generale, con relativa indennità aggiuntiva, sostanzialmente senza alcun limite ed in qualsiasi situazione.

Ritiene invece questa Sezione, come già statuito con le sentenze nn. 594/09, 643/09 e 644/09, che una tale lettura delle norme in esame sia palesemente viziata e suscettibile di condurre a conseguenze aberranti.

Non è corretto infatti ritenere, come fanno i convenuti, che in assenza di dati normativi espressamente ostativi contenuti nel comma 4 dell'art. 108 del t.u.e.l, non sarebbe mai censurabile la scelta del sindaco di nominare il direttore generale, con la conseguenza che, nelle sole realtà di minime dimensioni e non in quelle più ampie, fosse consentito procedere, senza vincoli, ad istituire tale figura.

Una tale lettura sarebbe del tutto priva di logica.

Ritiene invece questa Sezione che il suddetto quarto comma vada necessariamente letto in correlazione con i precedenti commi 1, sulle funzioni del direttore generale nei Comuni più grandi e nelle Province e 3, sulle funzioni del direttore generale nei piccoli Comuni associati. In sostanza, anche nei Comuni di minore ampiezza (anzi, a maggior ragione, in questi ultimi), la nomina di un direttore generale è consentita solo in presenza di effettiva necessità, ossia qualora tale nuova figura debba svolgere incombenze particolari, non affrontabili da parte dei dipendenti in servizio e che eccedano gli stessi doveri di un segretario comunale.

Nel caso di specie, va evidenziato che i provvedimenti attributivi dell'incarico in contestazione risultano generici: in particolare è privo della benché minima motivazione l'incarico, di cui al decreto del 13 agosto 2004, a firma B, che è conferito senza alcuna indicazione dei presupposti legittimanti la nomina, con particolare riguardo alle specifiche funzioni aggiuntive e non esercitabili dallo stesso soggetto nella sua qualità di segretario.

Nell'altro decreto del 15.06.2009, sempre a firma B, si menziona l'attuazione degli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'ente e si precisa che il segretario-direttore "sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficienza, efficacia e di economicità".

Sarebbe stato invece necessario, in modo particolare nella situazione in esame, evidenziare e far conoscere le concrete esigenze che hanno determinato il sindaco di un piccolissimo ente locale ad istituire una figura organizzativa non necessaria per legge e alla quale – stando alla lettera del decreto istitutivo – non si assegnavano particolari, ulteriori compiti che giustificassero un onere aggiuntivo, per l'Ente stesso, di entità non trascurabile. E tale motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, deve essere sempre presente nei provvedimenti amministrativi a rilevanza esterna.

Appare poi fuor di luogo discutere in ordine alla natura di tali deliberazioni (se siano, o meno, inquadrabili tra gli atti c.d. di "alta amministrazione"): tale categoria, infatti, riguarda le sole nomine effettuate *intuitu personae* e, come tali, sottratte a qualsiasi sindacato: mentre qui si discute,



non già della persona, ma della necessità e legittimità di un incarico istituzionale, a prescindere da chi lo ricopra.

Sul punto, non appare neppure utilmente spendibile il precedente di questa Sezione, invocato dai convenuti a conforto delle loro argomentazioni (la sentenza n. 296/2009). Invero, tale pronuncia riguardava una situazione che non sembra assimilabile a quella presente, in quanto in essa il provvedimento relativo è stato ritenuto sufficientemente motivato, al contrario di quello all'esame odierno, che non giustifica in alcun modo, neppure sintetico, per quale ragioni e con quali specifici compiti vengano assegnate al segretario le funzioni di direttore generale.

Né potrebbe ritenersi, in tal caso, che con le deliberazioni contestate gli amministratori abbiano espresso scelte discrezionali non sindacabili da questo giudice.

Sul punto, occorre precisare che la cognizione della Corte dei conti riguarda, in linea di massima, anche le scelte discrezionali dell'Amministrazione, per verificare se esse siano coerenti con i principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, ovvero comportino l'adozione di scelte arbitrarie e diseconomiche: in particolare, è stato pacificamente affermato che la Corte dei conti ben può sindacare gli atti amministrativi, senza che sia di ostacolo il divieto riguardante il merito delle scelte discrezionali (*ex multis*, cfr. Corte dei conti, Sezione II app., 14.4.1999, n. 120 e 1.12.2000, n. 396; Sezione III app., 7.1.2003, n. 2 e 8.1.2003, n. 9. Cfr., inoltre, Cassazione, SS.UU., 19.1.2001, n. 11 e 10.7.2000, n. 469).

In altri termini, poiché ciò che distingue l'attività amministrativa discrezionale da quella vincolata è la possibilità di scelta tra più comportamenti leciti, in questi casi il giudice contabile dovrà verificare, con giudizio *ex ante*, se la scelta operata corrisponda di per sé a criteri generali di logica e ragionevolezza (cfr., *ex plurimis*, Corte dei conti, SS.RR., 30.9.1993, n. 904/A; Sezione II app., 27.5.1999, n. 162).

Come noto, il tema è stato evocato, in particolare, dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con legge 20 dicembre 1996, n. 639, il quale prevede che "... *la responsabilità dei*

*soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata agli atti e alle omissioni commesse con dolo o colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali”.*

In realtà, la disposizione su riportata non ha modificato i principi giurisprudenziali già in precedenza consolidatisi in tema di sindacato del giudice contabile sull'attività discrezionale della pubblica amministrazione (tra l'altro, lo stesso tenore letterale della norma vale ad escludere una specifica volontà innovativa da parte del legislatore: “... ferma restando l'insindacabilità”): principi secondo i quali al giudice della responsabilità amministrativa è precluso ogni apprezzamento che investa le valutazioni di convenienza e di opportunità compiute dall'autorità deliberante, essendo vietata ogni ingerenza nell'attività di ponderazione comparata degli interessi. E' viceversa consentito - e anzi connaturato alla tipologia di questo giudizio - il vaglio dell'attività discrezionale degli amministratori, con riferimento alla rispondenza della stessa a criteri di razionalità e congruità rilevabili dalla comune esperienza amministrativa, al fine di stabilire se la scelta risponda a quei criteri di prudente apprezzamento cui deve sempre ispirarsi l'azione dei pubblici apparati.

L'insindacabilità delle scelte amministrative, di cui alla norma appena ricordata, non esclude cioè la verifica giudiziale sul corretto esercizio del potere discrezionale stesso; verifica che si avvale di parametri esterni (quali la competenza, il termine e la materia) ed interni (rapporto fra fine istituzionale e fine concreto; congruità e proporzionalità delle scelte; principi di razionalità, imparzialità e buona amministrazione): Corte dei conti, Sezione II app., 27.5.1999, n. 162.

La nuova disposizione, in altri termini, riafferma più semplicemente la necessità - già comunque tenuta presente dalla giurisprudenza - di distinguere tra merito dell'azione amministrativa (in ordine al quale non è ammissibile il sindacato del giudice) e conformità di tale azione ai canoni generali sopra ricordati (Corte dei conti, Sezione III app., 10.3.2003, n. 100).

In sostanza, la discrezionalità cui si riferisce l'art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994 comporta che il pubblico amministratore, nella scelta tra molteplici possibilità operative, tutte

ugualmente lecite, opti per una di esse ritenendola la più opportuna nel caso di specie: in tale ipotesi, il giudizio comparativo operato dall'amministrazione sarà insindacabile da parte della Corte (Corte dei conti, Sezione III app., n. 2/2003, cit.); più precisamente, il merito rappresenta la sfera libera dell'azione amministrativa discrezionale, ossia l'ambito nel quale la stessa, essendo stati rispettati i limiti anzidetti, può svolgersi senza essere soggetta al sindacato del giudice (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Lombardia, 17.11.2003, n. 1224).

I principi su riportati, occorre aggiungere, sono stati condivisi anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, con una prima pronuncia, 29.1.2001, n. 33, ha evidenziato che *"... la Corte dei conti ... può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell'ente ma, per non travalicare i limiti esterni del suo potere giurisdizionale, una volta accertata tale compatibilità, non può estendere il suo sindacato all'articolazione concreta e minuta dell'iniziativa intrapresa dal pubblico amministratore, la quale rientra nell'ambito di quelle scelte discrezionali di cui la legge stabilisce l'insindacabilità ..."*.

In una successiva sentenza, 29.9.2003, n. 14448, il medesimo giudice regolatore della giurisdizione ha posto in luce la rilevanza, dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990, dell'efficienza, efficacia ed economicità tra i parametri di legittimità dell'azione amministrativa, come tali conoscibili dal giudice contabile, in quanto la verifica della legittimità dell'attività amministrativa non può prescindere dalla valutazione del rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti. Nel medesimo senso, infine, si vedano SS.UU., 6.5.2003, n. 6851 e 17.12.2003, n. 19356, secondo le quali rientra nelle prerogative della Corte dei conti sindacare - oltre all'assoluta inconferenza del mezzo prescelto - la conformità del fine concretamente realizzato, rispetto al novero di quelli astrattamente perseguibili dall'amministrazione.

Sempre sulla scorta dei canoni generali innanzi esposti, la giurisprudenza ha poi ulteriormente precisato come non possa farsi questione di insindacabilità delle scelte discrezionali, laddove il comportamento contestato si ponga *contra legem* (v. Corte dei conti, Sezione I app., 28

luglio 2008, n. 346; Sezione III app., 16 dicembre 2003, n. 569; v., inoltre, Cassazione, SS.UU., 22.12.2003, n. 19661), il che è quanto è avvenuto nel caso di specie, nel quale il sindaco ed il segretario coinvolti, anche per tale motivo, non potrebbero invocare l'esimente della (presunta) insindacabilità di scelte che - oltre ad essere di per sé perfettamente valutabili dal giudice contabile - si ponevano comunque in contrasto con le norme di legge, secondo un'interpretazione razionale, in linea con il principio costituzionale del buon andamento previsto dall'art. 97 della Costituzione.

Le su riferite considerazioni consentono una più agevole delibazione del profilo soggettivo della responsabilità, nella specie della colpa grave, di cui i convenuti escludono la sussistenza, in relazione ad una presunta difficoltà interpretativa della normativa applicata.

In realtà, anche tale prospettazione risulta priva di pregio, alla luce di quanto esposto che, secondo questo Collegio, giustifica ampiamente, sotto l'aspetto soggettivo, la censura di grave colpevolezza, sotto il profilo della negligenza inescusabile, come dedotta dal P.M. attore.

Nel caso di specie, appare evidente la violazione dell'art. 108 t.u.e.l., se interpretato in modo razionale, da parte del sindaco e del segretario, i quali hanno agito in difetto di ogni minima cautela, deliberando l'incarico in esame senza alcuna seria ricognizione delle necessità dell'Ente e senza alcuna valutazione comparativa tra costi e benefici.

Nella fattispecie all'esame, dunque, gli interessati non potrebbero fondatamente invocare la carenza di colpa grave, dopo aver speso, in via continuativa, risorse dell'Ente per remunerare attività gestibili dall'ordinaria linea operativa, costituita dal segretario e dagli altri dipendenti.

Va dunque accolta, in linea di principio – fatta salva la determinazione del *quantum* – la richiesta di condanna del procuratore regionale.

Riguardo alla concreta determinazione dell'addebito da porre a carico dei convenuti, la Sezione, in applicazione della norma sul c.d. potere riduttivo, di cui all'art. 52 del r.d. n. 1214/1934, considerati il maggior lavoro comunque svolto ed i risultati in qualche modo ottenuti a seguito del conferimento (sia pure non corretto) dell'incarico in questione, ritiene di poter rideterminare la

condanna nella minore misura di €24.405,56 (vale a dire, il 50 % circa della richiesta iniziale), già comprensiva della rivalutazione monetaria, da ripartire in parti uguali fra i due convenuti (€ 12.202,78), oltre agli interessi legali e le spese di giudizio.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, condanna i convenuti, sigg. Ugo B e Lucia F, al risarcimento, a favore del Comune di XXXX, della complessiva somma di euro 24.405.56 (ventiquattromilaquattrocentocinque,56), ripartita come segue:

Ugo B è condannato a risarcire la somma di euro 12.202,78 (dodicimiladuecentodue,78).

Lucia F è condannata a risarcire la somma di euro 12.202,78 (dodicimiladuecentodue,78),

Alle somme suddette vanno aggiunti gli interessi legali, dalla data di deposito della presente sentenza fino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in parti uguali fra i convenuti, in euro

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2010.

L'estensore

Il Presidente

Luisa MOTOLESE

Antonio VETRO

Depositata il 29/09/2010

IL DIRIGENTE